



**Regolamento che modifica i regolamenti e la
raccomandazione generale dell'Ente svedese per
l'agricoltura (SJVFS 2021:10) sulle misure di biosicurezza
e sulla notifica e sorveglianza delle malattie animali e
degli agenti infettivi;**

adottato Inserire la data.

**SJVFS Norme
tecniche**

N. rif. K12

Pubblicato il inserire data

Inserire la data

Ristampa

In virtù delle sezioni da 3 a 5, 6 e 9 dell'ordinanza (2006:815) sulle prove sugli animali, ecc., e previa consultazione dell'Agenzia veterinaria svedese, l'Ente svedese per l'agricoltura stabilisce¹ quanto segue in relazione ai regolamenti e al parere generale dell'ente (SJVFS 2021:10) sulle misure di biosicurezza e sulla notifica e sorveglianza delle malattie animali e degli agenti infettivi:

che il capitolo 3, sezioni 7, 14 e 23; il capitolo 4, sezione 1; Il capitolo 6, sezione 3, e l'allegato 1 del regolamento recitano come segue:

che nove nuove sezioni, capitolo 1, sezione 2, capitolo 2, sezione 4 bis e capitolo 4, sezioni da 4 a 10, un nuovo allegato, l'allegato 7, e un nuovo titolo immediatamente prima del capitolo 1, sezione 2, sono inseriti nel regolamento come segue.

Lo statuto e il parere generale saranno pertanto formulati come segue a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

SOMMARIO

Capitolo 1 Disposizioni introduttive.....	2
Definizioni.....	2
Clausola di riconoscimento reciproco.....	4
Capitolo 2 Misure di biosicurezza per gli stabilimenti con pollame o volatili in cattività.....	5
Capitolo 3 Obbligo di notifica delle malattie degli animali e degli agenti infettivi, ecc.....	7
Campo di applicazione.....	7

¹ Notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj>, Celex 32015L1535), Numero di notifica XX.

SJVFS Norme tecniche

Chi effettuerà la notifica?.....	7
Che cosa copre l'obbligo di notifica?.....	8
Diagnosi:.....	10
Quando sarà effettuata la notifica?.....	12
Come deve essere effettuata la notifica?.....	13
Capitolo 4 Sorveglianza delle malattie animali e degli agenti infettivi.....	14
Capitolo 5 Stato di indennità dalle infezioni per la malattia di Newcastle.....	17
Capitolo 6 Sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame.....	17
Capitolo 7 Deroghe.....	18
Entrata in vigore e disposizioni transitorie.....	18

Allegati

Elenco dei codici ecc. delle malattie animali e degli agenti infettivi soggetti all'obbligo di notifica.....	19
Informazioni da fornire al momento della notifica del sospetto clinico di malattia equina (capitolo 3, sezione 7(3) in combinato disposto con la sezione 22).....	32
Informazioni da fornire al momento della notifica della diagnosi preliminare di ESBL _{CARBA} , MRSA e MRSP (capitolo 3, sezione 7, punto 4, in combinato disposto con la sezione 23).....	33
Informazioni da fornire al momento della notifica dei casi indice di Salmonella (capitolo 3, sezione 25).....	35
Informazioni da fornire al momento della notifica di casi indice di malattie animali o agenti infettivi negli animali acquatici (capitolo 3, sezione 25).....	37
Informazioni da fornire al momento della notifica di casi indice di malattie animali o agenti infettivi (capitolo 3, sezioni 24 e 25).....	39
Programma di sorveglianza delle malattie (capitolo 4, sezione 8).....	41

Capitolo 1 Disposizioni introduttive

Definizioni

Sezione 1 Oltre alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di salute animale ("legge sulla salute degli animali")² e agli atti giuridici

² GU L 84, del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj> (Celex 32016R0429).

adottati in base ad esso, nel presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

SJVFS Norme tecniche

<i>Termine</i>	<i>Significato</i>
EHEC	<i>Escherichia coli</i> enteroemorragico.
ESBL _{CARBA}	Resistenza trasmissibile nelle Enterobacterales causata da beta-lattamasi in grado di scindere i carbapenemi.
Animale sponsor	Uccello utilizzato come guida e per la protezione dei polli, che viene tenuto per il ripopolamento della selvaggina da penna. L'animale sponsor può essere di età, razza o specie diversa.
Caso indice	Il caso di una malattia animale o di un agente infettivo individuato per la prima volta durante un periodo contiguo di infezione in una specie in uno stabilimento, in colonie di api in un apiario, in selvaggina in un comune, in pesci selvatici, molluschi selvatici o crostacei selvatici in uno spazio d'acqua o in animali da compagnia nello stesso nucleo familiare.
MRSA	<i>Staphylococcus aureus</i> resistente alla meticillina.
MRSP	<i>Staphylococcus pseudintermedius</i> resistente alla meticillina.
VTEC	<i>Escherichia coli</i> che produce verotossine.
Mortalità anomala	Mortalità superiore alla mortalità prevista per la categoria di animali interessata e lo stabilimento interessato.
Animali da pelliccia	Animali allevati o allevati per la produzione di pellicce e/o pellicce.

Clausola di riconoscimento reciproco

Sezione 2 Si presume che le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, oppure originarie di uno Stato dell'EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente

commercializzate, siano conformi a queste disposizioni. L'applicazione del presente regolamento è disciplinata dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008³. (SJVFS 2024:XX).

Capitolo 2 Misure di biosicurezza per gli stabilimenti con pollame o volatili in cattività

Sezione 1 Il presente capitolo contiene disposizioni sulle misure di biosicurezza che un operatore deve adottare per prevenire la trasmissione di malattie tra gruppi di pollame e da volatili selvatici a pollame o volatili in cattività di cui l'operatore è responsabile. Tali misure impediscono la diffusione diretta o indiretta di agenti infettivi verso, da e all'interno dello stabilimento, ad esempio attraverso animali, prodotti, mangimi, veicoli, attrezzature o esseri umani. Le disposizioni integrano i requisiti di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/429.

I volatili detenuti per il proprio consumo, uso o come animali da compagnia e senza la loro vendita di carne o uova sono soggetti alle disposizioni applicabili ai volatili in cattività, ma non alle disposizioni applicabili al pollame.

Sezione 2 Il pollame è tenuto separato dai volatili in cattività nello stabilimento tenendoli in edifici separati o in diverse parti dello stabilimento al fine di evitare contatti diretti e indiretti. Questo requisito non si applica quando i volatili in cattività sono utilizzati come animali sponsor.

Sezione 3 I volatili selvatici presenti temporaneamente nello stabilimento a fini di riabilitazione o simile sono tenuti separati dal pollame e dai volatili in cattività presenti nello stabilimento, mediante detenzione degli stessi in edifici separati o in parti diverse dello stabilimento al fine di evitare contatti diretti e indiretti.

Sezione 4 L'operatore mantiene buone pratiche di gestione nello stabilimento.

Consulenza generale per la sezione 4

Il rischio di trasmissione di malattie tra gruppi di pollame e da volatili selvatici a pollame e volatili in cattività può essere ridotto con le seguenti misure:

- 1. Solo le persone che si prendono cura degli animali dovrebbero avere accesso all'alloggio degli animali.*

³ GU L 91, del 29.3.2019, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/515/oj> (Celex 32019R0515).

2. L'area intorno all'alloggiamento e alle recinzioni dovrebbe essere tenuta pulita. Gli strumenti e le attrezzature utilizzati per gli animali devono essere puliti e disinfettati regolarmente.

3. Qualsiasi fuoriuscita di mangime deve essere immediatamente rimossa in modo che non attiri uccelli selvatici.

4. Le persone che sono state all'estero e sono state a contatto diretto con il pollame devono evitare il contatto con pollame e i volatili in cattività per almeno 48 ore dopo il rientro.

5. Le scarpe devono essere cambiate all'ingresso (soglia) dello stabilimento in cui sono tenuti gli animali.

6. Lavare le mani con acqua e sapone sia prima che dopo il contatto con gli animali.

Sezione 4 bis Gli stabilimenti di pollame e gli incubatoi di cui al capo 4, sezione 4, secondo comma, soddisfano i seguenti requisiti:

1. Nello stabilimento devono essere in vigore norme di igiene, elaborate in consultazione con un veterinario.

2. I registri relativi allo stabilimento contengono informazioni sui visitatori.

3. Un incubatoio non deve contenere pollame diverso da pulcini di un giorno nati nello stesso incubatoio.

4. Le attività di un incubatoio si basano su una circolazione unidirezionale di uova da cova, attrezzature mobili e personale. Le unità funzionali, come quelle destinate allo stoccaggio, all'incubazione, alla schiusa, alla selezione del sesso e all'imballaggio, devono essere tenute separate le une dalle altre. Ciò vale anche per le apparecchiature appartenenti a tali unità.

5. Le uova da cova devono essere pulite e disinfettate prima di essere poste nell'incubatoio.

6. Lo spazio e le attrezzature utilizzate per l'incubazione, la schiusa e la manipolazione delle uova da cova e dei pulcini di un giorno devono essere puliti e disinfettati dopo ogni ciclo di schiusa.

7. Le acque reflue devono essere gestite in modo tale da non sussistere alcun rischio di infezione. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 5 Il pollame appartenente all'ordine degli anseriformi deve essere tenuto separato dalle altre specie di pollame presenti nello stabilimento, tenendole in edifici separati o in parti diverse dello stabilimento al fine di evitare contatti diretti e indiretti.

Sezione 6 Il pollame e i volatili in cattività tenuti all'aperto devono disporre di mangime e acqua potabile all'interno o sotto un riparo all'aperto per evitare il contatto con uccelli selvatici e trampolieri.

Sezione 7 Il pollame allevato all'aperto deve essere recintato.

Inoltre, nel caso di pollame allevato per il ripopolamento di selvaggina da caccia, si applica quanto segue:

1. Gli anseriformi tenuti all'aperto da ottobre a maggio devono essere tenuti in un recinto completamente coperto da reti che impediscano agli uccelli selvatici e ai trampolieri di entrare nel recinto.

2. I serbatoi d'acqua che offrono la possibilità di fare il bagno possono essere utilizzati nello stabulario se ciò è necessario per il benessere degli animali e a condizione che siano state adottate misure per evitare che uccelli selvatici e trampolieri contaminino l'acqua.

3. L'operatore non deve portare anseriformi selvatici nello stabilimento.

Sezione 8 Gli anseriformi e i trampolieri non devono essere utilizzati per attirare altri uccelli durante la caccia. Tuttavia, se l'approvazione è concessa dall'Ente svedese per l'agricoltura, tali uccelli possono essere utilizzati come esche per attirare uccelli selvatici da sottoporre a test.

Capitolo 3 Obbligo di notifica delle malattie degli animali e degli agenti infettivi, ecc.

Campo di applicazione

Sezione 1 Il presente capitolo contiene disposizioni sull'obbligo per gli operatori, i veterinari e le persone responsabili di un laboratorio di notificare i casi sospetti, individuati o confermati di malattie animali contagiose e agenti infettivi, nonché disposizioni su quando e come effettuare una notifica.

Le disposizioni relative alla notifica della salmonella sono inoltre contenute nella legge sulle malattie zoonotiche (1999:658).

Le disposizioni relative alla notifica delle epizootie sono inoltre contenute nella legge sulle malattie epizootiche (1999:657).

La legge sulle malattie delle api (1974:211) e l'ordinanza sulle malattie delle api (1974:212) contengono disposizioni sulla notifica della peste americana, dell'acariosi e degli acari della varroa.

Chi effettuerà la notifica?

Obbligo di notifica per i veterinari

Sezione 2 Oltre all'obbligo di notificare le sospette epizootie ai sensi della sezione 3 bis della legge sulle malattie epizootiche e i casi sospetti di salmonella ai sensi della sezione 3 della legge sulle malattie zoonotiche, l'obbligo di notifica si applica a qualsiasi veterinario che:

SJVFS Norme tecniche

1. sospetta una malattia o un agente infettivo conformemente alle sezioni 7, paragrafi da 1 a 3; oppure
2. individua una malattia o un agente infettivo conformemente alla sezione 9, paragrafi 1 e 2.

Sezione 3 Se i campioni sono inviati per analisi a un laboratorio al di fuori della Svezia, la notifica è effettuata dal veterinario responsabile del prelievo dei campioni.

Obbligo di notifica per gli operatori

Sezione 4 Oltre all'obbligo di notifica di cui alla sezione 2 della legge sulle malattie epizootiche e alla sezione 2 della legge sulle malattie delle api, l'obbligo di notifica si applica a qualsiasi operatore che:

1. sospetta una malattia elencata⁴ conformemente alla sezione 7, paragrafo 1,
2. individua una malattia elencata conformemente alla sezione 9, paragrafo 1; oppure
3. prende atto delle discrepanze di cui alla sezione 7, paragrafo 5 negli animali sotto la responsabilità dell'operatore.

Sezione 5 Se i campioni sono inviati per analisi a un laboratorio al di fuori della Svezia, senza che un veterinario sia responsabile del prelievo dei campioni, l'operatore effettua la notifica.

Obbligo di notifica presso un laboratorio

Sezione 6 Se una malattia animale o un agente infettivo oggetto di notifica è sospettato, individuato o confermato in un laboratorio, la persona responsabile del laboratorio provvede affinché la notifica sia effettuata.

Che cosa copre l'obbligo di notifica?

Notifica di sospetta malattia o agente infettivo

Sezione 7 L'obbligo di notifica si applica nelle seguenti situazioni:

1. se vi sono motivi per sospettare la presenza negli animali di una malattia elencata, contrassegnata con la lettera f dell'allegato 1, che non è soggetta all'obbligo di notifica ai sensi della legge sulle malattie epizootiche o della legge sulle malattie delle api;
2. qualora vi siano motivi per sospettare la presenza di una malattia animale contagiosa o presumibilmente contagiosa o di un agente infettivo normalmente non presente nel Paese;

⁴ Cfr. le malattie elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 e nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale").

3. se i sintomi clinici nei cavalli danno motivo di sospetta influenza equina (tipo A), adenite equina, aborto virale (forma nervosa centrale) o arterite virale;

4. nel caso in cui si sospetti la presenza di ESBL_{CARBA} negli Enterobacterales, MRSA o MRSP (diagnosi preliminare) in conformità alla sezione 8;

5. se la mortalità anomala, altri segni di malattia grave o una produzione significativamente ridotta per una causa indefinita si verificano negli animali di cui è responsabile l'operatore; e

6. se vi sono motivi per sospettare la presenza di renibacteriosi (BKD) o necrosi pancreatica infettiva (IPN) genogruppo 2. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 8 La diagnosi di ESBL_{CARBA} negli Enterobacterales, MRSA e MRSP è sospettata (diagnosi preliminare) nei seguenti casi:

1. L'ESBL_{CARBA} si sospetta quando isolati di batteri appartenenti alla famiglia degli Enterobacterales mostrano una ridotta suscettibilità ai carbapenemi quando testati con metodi fenotipici.

2. Si sospetta l'MRSA quando isolati di *Staphylococcus aureus* mostrano ridotta suscettibilità a oxacillina, cefoxitina o altra cefalosporina se testata con metodi fenotipici.

3. Si sospetta l'MRSP quando isolati di *Staphylococcus pseudintermedius* mostrano ridotta suscettibilità a oxacillina, cefoxitina o altra cefalosporina se testata con metodi fenotipici.

La persona responsabile del laboratorio che esegue la prova deve informare il veterinario che ha prelevato i campioni della diagnosi preliminare e garantire che gli isolati batterici di enter con sospetta ESBL_{CARBA} MRSA o MRSP vengono immediatamente inviati all'Agenzia veterinaria svedese per la conferma, la digitazione, la registrazione e il monitoraggio dei modelli di resistenza.

L'obbligo di cui al secondo paragrafo di garantire che gli isolati batterici siano inviati all'Agenzia veterinaria svedese si applica al veterinario che ha prelevato i campioni se il laboratorio che effettua i test è al di fuori della Svezia.

Notifica di una malattia o agente infettivo rilevata o confermata oggetto di una notifica ai sensi della legge sulle malattie epizootiche, della legge sulle malattie zoonotiche o della sezione 9

Sezione 9 Oltre all'obbligo di notifica ai sensi della legge sulle epizoozie, della legge sulle zoonosi e della legge sulle malattie delle api e della sezione 7, l'obbligo di notifica si applica anche:

1. quando una malattia o un agente infettivo di cui all'allegato 1 è individuato negli animali o in uno stabilimento in cui gli animali sono detenuti e in cui l'agente infettivo può essere collegato agli animali;

2. quando una malattia o un agente infettivo contagioso o presumibilmente contagioso che non è normalmente presente nel paese e che non è elencato nell'allegato 1 è rilevato negli animali;

3. nel caso in cui sia confermata una diagnosi preliminare di ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA o MRSP conformemente alla sezione 7, paragrafo 4;

4. diagnosi confermata di stafilococchi coagulasi-positivi resistenti alla meticillina diversi da *Staphylococcus aureus* e *S. pseudintermedius* e

5. diagnosi confermata di VTEC con un legame epidemiologico tra animali ed esseri umani, in cui il ceppo VTEC è stato rilevato da animali ed esseri umani con infezione EHEC.

Casi indicizzati e altri casi

Sezione 10 L'obbligo di notifica per le malattie o gli agenti infettivi rilevati si applica ai casi indicizzati.

Tuttavia, la salmonella rilevata in campioni di linfonodi prelevati nei macelli non è un caso indice.

Sezione 11 Oltre ai casi indicizzati, anche altri casi sono notificati quando ESBL_{CARBA} negli Enterobacterales, MRSA, MRSP, stafilococchi coagulasi-positivi resistenti alla meticillina diversi da *Staphylococcus aureus* e *S. pseudintermedio* sono rilevati in animali che non siano animali da pelliccia, animali acquatici o animali destinati alla produzione di alimenti. Ciò vale anche per tutti gli equidi e gli animali detenuti in uno zoo o in uno stabilimento analogo ai sensi del capo 3, sezione 6 dell'ordinanza sul benessere degli animali (2019:66).

Diagnosi:

Sezione 12 Salvo diversa indicazione del presente capitolo, l'obbligo di notifica si applica se una malattia o un agente infettivo è stato individuato da:

1. autopsia o esame istologico di materiali di prova non alimentari;
2. individuazione di agenti infettivi in campioni di animali provenienti da materiali di prova non alimentari;
3. sia l'individuazione di un agente infettivo sia la presenza di anatomia patologica/alterazioni cliniche degli agenti infettivi contrassegnati con * nell'allegato 1 del presente regolamento;
4. individuazione di anticorpi (campione singolo) contro agenti infettivi contemplati dalla legge sulle malattie epizootiche;
5. aumento significativo dei livelli di anticorpi (aumento del titolo nei campioni accoppiati) o altra verifica di agenti infettivi non contemplati dalla legge sulle malattie epizootiche; oppure
6. rilevamento di anticorpi (singolo campione) contro gli agenti infettivi contrassegnati con * * nell'allegato 1 del presente regolamento.

In deroga ai paragrafi da 1 a 6, la notifica, in consultazione con l'Ente svedese per l'agricoltura, può essere ritardata fino a quando non siano stati effettuati ulteriori test che confermino la diagnosi.

Sezione 13 Per la salmonella, l'obbligo di notifica si applica alle malattie o agli agenti infettivi individuati a norma del presente capo qualora i batteri della salmonella siano rilevati in

1. campioni prelevati durante l'autopsia degli animali;
2. campioni di animali vivi; oppure
3. campioni ambientali prelevati in uno stabilimento con animali compresi gli incubatoi.

I requisiti relativi alle modalità di notifica della salmonella da parte dell'Ente svedese per l'agricoltura e del consiglio amministrativo della contea si trovano anche nella sezione 4 della regolamentazione dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2004:2) sul controllo della salmonella negli animali.

Sezione 14 La diagnosi di ESBL_{CARBA} negli Enterobacterales, MRSA e MRSP è confermata nei seguenti casi:

1. ESBL_{CARBA} è confermata quando i geni mediano la resistenza del tipo ESBL_{CARBA} sono stati trovati in isolati di batteri appartenenti alla famiglia Enterobacterales con metodi biologici molecolari.
2. Si conferma la presenza di MRSA quando la specie *Staphylococcus aureus* è confermata e tutti i geni che mediano la resistenza alla meticillina sono stati trovati con metodi biologici molecolari.
3. Si conferma la presenza di MRSP quando la specie *Staphylococcus pseudintermedius* è confermata e tutti i geni che mediano la resistenza alla meticillina sono stati trovati con metodi biologici molecolari.

Se una diagnosi preliminare di ESBL_{CARBA} negli Enterobacterales, MRSA o MRSP non è confermata durante il test di conferma, la persona che ha notificato la diagnosi preliminare deve informare di conseguenza il consiglio amministrativo della contea pertinente.

Nel caso in cui l'ESBL_{CARBA} negli Enterobacterales, MRSA e MRSP venga rilevata durante l'analisi con metodi biologici molecolari senza un precedente esame fenotipico, la persona responsabile del laboratorio che esegue l'analisi deve garantire che l'isolato batterico venga immediatamente inviato all'Agenzia veterinaria svedese. Senza l'isolato batterico, il materiale del campione deve essere inviato all'Agenzia veterinaria svedese.

L'obbligo di cui al terzo paragrafo che consiste nel garantire che l'isolato batterico sia inviato all'Agenzia veterinaria svedese si applica al veterinario che ha prelevato i campioni se il laboratorio che effettua il test non si trova in Svezia. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 15 Si sospetta la diagnosi di stafilococchi coagulasi-positivi resistenti alla meticillina diversi da *Staphylococcus aureus* e *S. pseudintermedio* quando gli isolati di queste specie batteriche mostrano una ridotta sensibilità all'oxacillina, alla cefoxitina o ad altre cefalosporine quando vengono testati con metodi fenotipici.

La persona responsabile del laboratorio che effettua le prove deve assicurarsi che l'isolato batterico sia immediatamente inviato all'Agenzia veterinaria svedese per la conferma, la digitazione, la registrazione e il monitoraggio dei modelli di resistenza.

L'obbligo di garantire che l'isolato batterico sia inviato all'Agenzia veterinaria svedese si applica al veterinario che ha prelevato i campioni se il laboratorio che effettua i test si trova al di fuori della Svezia.

La diagnosi è confermata quando la specie è confermata e uno qualsiasi dei geni che mediano la resistenza alla meticillina è stato trovato con metodi biologici molecolari.

Sezione 16 La diagnosi di VTEC con un legame epidemiologico tra animali ed esseri umani è confermata quando i ceppi VTEC identici sono stati isolati da animali e esseri umani con infezione EHEC mediante tipizzazione biologica molecolare comparativa eseguita utilizzando la tecnica PFGE, la tecnica MLVA o il sequenziamento dell'intero genoma.

Sezione 17 Se i campioni per confermare una diagnosi conformemente alle sezioni 14-16 sono inviati per analisi a un laboratorio al di fuori della Svezia, la persona responsabile del prelievo dei campioni deve assicurarsi che la diagnosi sia effettuata conformemente alle presenti disposizioni e che gli isolati degli agenti di cui alle sezioni 14-15 siano inviati all'Agenzia veterinaria svedese.

Quando sarà effettuata la notifica?

Sezione 18 La notifica è effettuata immediatamente nei seguenti casi.

1. Malattie di categoria A, indicate nella lettera a dell'allegato 1.
2. Malattie animali o agenti infettivi normalmente non presenti nel Paese.

Sezione 19 La notifica è effettuata senza indebito ritardo nei seguenti casi.

1. Malattie elencate, indicate nella lettera f dell'allegato 1 che non rientrano nella categoria A.
2. Malattie degli animali acquatici contro le quali la Svezia ha adottato misure nazionali a norma dell'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.
3. Sospetto clinico di influenza equina (tipo A), strangoli, aborto virale (forma nervosa centrale) o arterite virale equina.
4. Diagnosi preliminare di ESBL_{CARBA} negli Enterobacterales, MRSA o MRSP.

Sezione 20 La notifica delle malattie animali e degli agenti infettivi soggetti all'obbligo di notifica è effettuata entro cinque giorni lavorativi dalla data della diagnosi, salvo diversa indicazione nella legge sulle malattie epizootiche, nella legge sulle malattie zoonotiche o nelle sezioni 18 e 19.

Come deve essere effettuata la notifica?

Veterinari e laboratori

Sezione 21 Un veterinario che sospetti o rilevi una malattia elencata conformemente alla sezione 7, paragrafi 1 e 2, e alla sezione 9, paragrafi 1 e 2, ne informa l'Ente svedese per l'agricoltura. Lo stesso vale per la persona responsabile di un laboratorio in cui tale malattia è sospettata o rilevata.

Consulenza generale per la sezione 3a della legge sulle malattie epizootiche e la sezione 21

Per le epizootie, le malattie di categoria A e le malattie normalmente non presenti nel paese, la notifica deve essere effettuata telefonicamente o con mezzi equivalenti.

Sezione 22 Notifica di sospetto clinico di un caso indice di influenza equina (tipo A), strangoli, aborto virale (forma nervosa centrale) o arterite virale equina deve essere effettuata al consiglio di amministrazione della contea⁵ nella contea in cui si sospetta il caso dell'indice. Le informazioni da includere nella notifica sono riportate nell'allegato 2.

Sezione 23 La notifica di una diagnosi preliminare di ESBL_{CARBA} negli Enterobacterales, MRSA o MRSP conformemente alla sezione 7, il paragrafo 4 viene trasmessa al consiglio di amministrazione della contea⁶ della contea in cui l'animale si trova stabilmente e al consiglio di amministrazione della contea in cui opera il veterinario che ha prelevato i campioni. Le informazioni da includere nella notifica sono riportate nell'allegato 3. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 24 La notifica di una diagnosi confermata di ESBL_{CARBA} negli Enterobacterales, MRSA o MRSP, VTEC o stafilococchi coagulasi-positivi resistenti alla meticillina diversi da *Staphylococcus aureus* e *S. pseudintermedio* in conformità alle sezioni 9, paragrafi da 3 a 5, deve

⁵ Ulteriori informazioni su come effettuare una notifica sono disponibili sul sito web dei consigli amministrativi delle contee www.lansstyrelsen.se o sul sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁶ Maggiori informazioni su come effettuare una notifica sono disponibili sul sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

essere presentata all'Ente svedese per l'agricoltura⁷. Le informazioni da includere nella notifica sono riportate nell'allegato 6.

Sezione 25 La notifica all'Ente svedese per l'agricoltura⁸ in un caso indice di una malattia soggetta a notifica deve figurare le informazioni di cui agli allegati da 4 a 6, a meno che la malattia o l'agente infettivo non rientri nelle sezioni 22 o 23.

Operatori

Sezione 26 L'operatore che sospetta o individua una malattia elencata ne informa un veterinario all'interno dell'organizzazione veterinaria distrettuale dell'Ente svedese per l'agricoltura.

Le notifiche di mortalità anormale, di altri segni di malattia grave o di una produzione significativamente ridotta per una causa indefinita ai sensi della sezione 7, paragrafo 5, sono trasmesse a un veterinario distrettuale o a un altro veterinario per un ulteriore esame e, se necessario, il veterinario è responsabile del prelievo di campioni.

Capitolo 4 Sorveglianza delle malattie animali e degli agenti infettivi

Sezione 1 Questo capitolo contiene disposizioni sulla sorveglianza sotto forma di visite sanitarie, prelievo di campioni e analisi per verificare la presenza di malattie animali elencate e altre malattie animali e agenti infettivi soggetti a notifica. Tali disposizioni integrano gli articoli da 25 a 28 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative ai programmi di sorveglianza, di eradicazione e allo status di indenne da malattia per alcune malattie elencate ed emergenti⁹. Le disposizioni specifiche per il mantenimento dello status di indenne da infezione per il virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione e per la sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame sono stabilite nei capitoli 5 e 6. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 2 Il prelievo di campioni per mappare la presenza di una malattia animale o di un agente infettivo è effettuato nella misura e secondo le modalità stabilite nella decisione dell'Ente svedese per l'agricoltura che istituisce il piano nazionale di sorveglianza. I campioni sono prelevati da animali, prodotti di origine animale, mangimi e materiali presenti in uno stabilimento, in un edificio o in un altro impianto o in una

⁷ Maggiori informazioni su come effettuare una notifica sono disponibili sul sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁸ Maggiori informazioni su come effettuare una notifica sono disponibili sul sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁹ GU L 174, del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj (Celex 32020R0689).

zona geografica come specificato nel piano nazionale di sorveglianza. L'Ente svedese per l'agricoltura può decidere in merito a un ulteriore campionamento.

Sezione 3 Le visite basate sui rischi per il controllo della salute degli animali negli stabilimenti di acquacoltura sono effettuate nella misura stabilita nella decisione dell'Ente svedese per l'agricoltura sulla classificazione dei rischi per lo stabilimento. Le visite sanitarie sono effettuate dall'Ente svedese per l'agricoltura o da un operatore o un'organizzazione approvato dall'Ente svedese per l'agricoltura.

Sezione 4 Gli operatori provvedono affinché gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano visite di polizia sanitaria da parte di un veterinario. Ciò è stabilito dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli operatori responsabili dei seguenti stabilimenti assicurano che le visite di polizia sanitaria siano effettuate secondo gli intervalli e gli elementi di cui alle sezioni 5 e 6:

1. stabilimenti con galline e tacchini in cui si intende tenere più di 1 000 volatili da riproduzione contemporaneamente;
2. incubatoi con una capacità massima di incubazione simultanea superiore a 1 000 uova da cova di galline e tacchini;
3. incubatoi e stabilimenti avicoli riconosciuti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;

gli stabilimenti di cui al secondo paragrafo possono, a seguito di una decisione dell'Ente svedese per l'agricoltura, essere esentati dai requisiti di cui alle sezioni 5 e 6 se partecipano a un programma volontario che comporta visite della polizia sanitaria che l'Ente svedese per l'agricoltura ritiene appropriate. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 5 Le visite della polizia sanitaria conformemente alla sezione 4, secondo paragrafo, devono essere effettuate almeno:

1. su base trimestrale in stabilimenti che detengono nonni paterni e materni per l'allevamento o la cova di uova;
2. su base trimestrale negli incubatoi;
3. su base annua negli stabilimenti avicoli destinati al ripopolamento di selvaggina da caccia; e
4. due volte all'anno in uno stabilimento diverso da quello di cui ai punti da 1 a 3.

Le visite di cui al primo comma si svolgono nel momento migliore durante un periodo di posa o di produzione per individuare le malattie. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 6 Le visite della polizia sanitaria di cui alla sezione 4, secondo paragrafo, includono quanto segue:

1. riesame delle attività dello stabilimento e delle misure di biosicurezza;
2. ispezione del pollame;
3. esame di pollame malato o morto;
4. verifica dell'avvenuto campionamento di cui al capitolo 5;
5. verifica che siano stati prelevati campioni conformemente all'allegato 7.
6. Riesame della tenuta dei registri dello stabilimento. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 7 Il veterinario che effettua visite della polizia sanitaria presso uno stabilimento di cui alla sezione 4, secondo paragrafo, comunica i risultati per iscritto all'operatore. La relazione contiene raccomandazioni sulle misure e sui trattamenti di biosicurezza, sui risultati delle prove e su altre informazioni pertinenti per il tipo di produzione e le dimensioni dello stabilimento. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 8 Gli operatori responsabili degli stabilimenti avicoli di cui alla sezione 4, secondo paragrafo, punti 1 e 3, provvedono affinché il campionamento sia effettuato conformemente all'allegato 7. I campioni sono inviati per l'analisi al laboratorio designato dall'Ente svedese per l'agricoltura. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 9 Gli operatori responsabili degli incubatoi di cui alla sezione 4, secondo paragrafo, punto 2, effettuano controlli di igiene microbiologica. Il controllo dell'igiene consiste in prove batteriologiche. I campioni devono essere prelevati con piastre di agar a contatto o tamponi almeno ogni sei settimane almeno dalle incubatrici e dagli scomparti di schiusa puliti e disinfettati. Le disposizioni relative al controllo dell'igiene sono stabilite in consultazione con un veterinario. La documentazione attestante che il campionamento è stato effettuato come richiesto è conservata per almeno tre anni ed è presentata durante i controlli ufficiali. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 10 Gli operatori responsabili degli incubatoi di cui alla sezione 4, secondo comma, punto 3, garantiscono che i campioni inclusi nel controllo igienico microbiologico di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per gli stabilimenti che detengono animali terrestri e gli incubatoi e la rintracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e uova da cova¹⁰, siano prelevati utilizzando piastre di agar a contatto o tamponi. I campioni devono essere prelevati almeno dalle incubatrici e dagli scomparti da cova puliti e disinfettati. La documentazione attestante che il campionamento è stato

¹⁰ GU L 314, del 5.12.2019, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/oj (Celex 32019R2035).

effettuato come richiesto è conservata per almeno tre anni ed è presentata durante i controlli ufficiali. (SJVFS 2024:xx).

Capitolo 5 Stato di indennità dalle infezioni per la malattia di Newcastle

Sezione 1 Il presente capitolo contiene le disposizioni necessarie per mantenere lo status di indennità dalle infezioni per il virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. Tali disposizioni integrano l'articolo 41 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 81 e l'allegato V, sezione 2, parte IV, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.

Sezione 2 Al fine di mantenere lo status di indennità da infezione per il virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, l'operatore responsabile delle attività che coinvolgono pollame riproduttore delle specie dell'ordine *Galliformes* garantisce che le prove sierologiche siano effettuate conformemente all'allegato V, parte IV, sezione 1, lettera d), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.

Sezione 3 Gli operatori responsabili degli stabilimenti con pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento effettuano il campionamento in conformità alla sezione 2 in relazione al campionamento di cui al capitolo 6.

Sezione 4 I campioni prelevati conformemente alla sezione 2 sono inviati per analisi dalla persona di cui alla sezione 2 all'Agenzia veterinaria svedese. Tali campioni sono inviati secondo le istruzioni specifiche dell'Agenzia.

Capitolo 6 Sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame

Sezione 1 Il presente capo contiene disposizioni in materia di sorveglianza sotto forma di campionamento e di analisi della presenza dell'influenza aviaria nel pollame. Tali disposizioni integrano l'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 10 e l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.

Sezione 2 Il campionamento è effettuato ogni anno nella misura specificata nella decisione adottata ogni anno dall'Ente svedese per l'agricoltura e presso i macelli indicati dall'Agenzia veterinaria svedese. L'Ente svedese per l'agricoltura può decidere in merito a un ulteriore campionamento. Tuttavia, il pollame d'allevamento è sottoposto a campionamento nell'azienda. L'Ente svedese per l'agricoltura decide in quali aziende deve essere effettuato il campionamento. Il campionamento

di anatre e oche in branchi selezionati dall'Ente svedese per l'agricoltura deve essere effettuato nel branco.

Sezione 3 Il campionamento di cui alla sezione 2 deve essere effettuato conformemente alla sezione 2 da un veterinario che presta servizio in un macello di cui alla sezione 2 o da una persona alla quale il veterinario ha delegato il campionamento. Il campionamento del pollame allevato in stabulari e gli altri campionamenti nel branco devono essere effettuati da un veterinario. I branchi di pollame riproduttore sono esaminati all'ultimo prelievo di campioni conformemente all'allegato 7. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 4 I campioni prelevati conformemente alle sezioni 2 e 3 sono inviati per analisi dalla persona di cui alla sezione 3 all'Agenzia veterinaria svedese. Tali campioni sono inviati secondo le istruzioni specifiche dell'Agenzia.

Capitolo 7 Deroche

Sezione 1 Se sussistono motivi particolari per farlo, l'Ente svedese per l'agricoltura può concedere deroghe alle disposizioni di:

1. capitolo 2, sezioni da 1 a 8,
2. capitolo 3, sezioni 2, 3 e 5, sezione 7, paragrafi da 2 a 4; sezioni da 8 a 17, sezione 19, paragrafi da 2 a 4; e sezioni da 20 a 26,
3. capitolo 4, sezioni 2 e 3;
4. capitolo 5, sezioni da 2 a 4, e
5. capitolo 6, sezioni da 2 a 4.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Questo statuto¹¹ entra in vigore il 21 april 2021. Il consiglio generale inizia ad applicarsi contemporaneamente. Con il presente statuto sono abrogati o cessano di applicarsi:

1. Capitolo 2, sezione 1 del regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2002:98) sulla prevenzione e il controllo delle epizootie;
2. il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2012:24) sulle malattie animali soggette a notifica e sugli agenti infettivi;
3. sezioni da 4 a 12 e i consigli generali per la sezione 6 dei regolamenti e dei consigli generali dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2007:17) sulle misure di prevenzione contro la trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità dai volatili selvatici al pollame o ad altri volatili in cattività;
4. regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2009:3) sulla sorveglianza

¹¹ SJVFS 2021:10.

obbligatoria dell'influenza aviaria nel pollame;

5. Capitolo 3, sezioni da 1 a 5 del regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2014:4) sulle

prescrizioni in materia di sanità animale relative agli animali d'acquacoltura e ai prodotti correlati;

6. regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2003:33) sulle prove della tubercolina su bovini, suini, ovini, caprini e camelidi.

Il presente statuto¹² entra in vigore il GIORNO MESE ANNO.

CHRISTINA NORDIN

Nome dell'amministratore
(Nome dell'unità)

ALLEGATO 1

Elenco dei codici ecc. delle malattie animali e degli agenti infettivi soggetti all'obbligo di notifica

Note esplicative per i caratteri e le abbreviazioni nelle tabelle:

*= L'obbligo di notifica richiede sia l'individuazione dell'agente infettivo sia la presenza di anatomia patologica/alterazioni cliniche.

**= L'obbligo di notifica si applica quando gli anticorpi sono rilevati in un singolo campione.

a = malattia di categoria A

f = malattia elencata

Significato della prima cifra del codice:

1. = Malattie disciplinate dal regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 1999:102) sulle epizootie, ecc.,
2. = Malattie disciplinate dal regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 1999:101) sulle malattie zoonotiche
3. = Le malattie, oltre a 1, devono essere segnalate a livello internazionale dall'Ente svedese per l'agricoltura.
4. = Altre malattie.

Significato della seconda e terza cifra del codice: gruppo di malattia.

Significato della quarta, quinta e sesta cifra del codice: Malattia

Malattie di specie multiple

¹² SJVFS 2024:xx

SJVFS Norme tecniche

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	1 00 001	a,f	Afta epizootica (FMD)	Aftovirus (virus FMD)

SJVFS Norme tecniche

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	1 00 002		Stomatite vescicolare (SV)	Virus VS
	1 00 003	a,f	Febbre della Rift Valley	Virus RVF
	1 00 004	f	Febbre catarrale	Virus della febbre catarrale
	1 00 005	f	Carbonchio	<i>Bacillus anthracis</i> ;
	1 00 006	f	Malattia di Aujeszky (AD)	Virus AD
	1 00 007	f	Rabbia	Lyssavirus
	1 00 008	f	Paratubercolosi	<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratubercolosi</i>
	1 00 009	f	Brucellosi negli animali da produzione alimentare	<i>Brucella abortus</i> ;
	1 00 010	f	Brucellosi negli animali da produzione alimentare	<i>B. melitensis</i>
	1 00 011	f	Brucellosi negli animali da produzione alimentare	<i>B. ovis</i>
	1 00 012	f	Brucellosi negli animali da produzione alimentare	<i>B. suis</i>
	1 00 013		Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) diverse dalla BSE nei bovini (1 01 050), scrapie (1 02 065) e scrapie atipica (1 02 066) negli ovini e caprini e CWD in cervi (1 99 197)	Prione (PrP ^{Sc})
	1 00 014	f	Tubercolosi bovina	<i>Mycobacterium bovis</i>
	1 00 015	f	Tubercolosi, tipo umano negli animali	<i>M. tuberculosis</i>
	3 00 016	f	Tubercolosi diversa da quella bovina e umana (1 00 014), (1 00 015)	<i>M. complesso di tubercolosi</i>
	1 00 017	a,f	Peste bovina	Virus della peste bovina
	2 00		Infezione da Salmonella,	<i>Salmonella enterica</i>

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	018		eccetto <i>S. Gallinarum</i> (2 05 110), <i>S. Pullorum</i> (2 05 111), <i>S. arizonae</i> (2 05 191) e <i>S. enterica</i> sottospecie <i>diarizonae</i> sierotipo 61: (k):1,5,(7) (2 00 019)	
	2 00 019		Infezione da <i>Salmonella</i> con <i>S. enterica</i> sottosp. <i>Diarizonae</i> sierotipo 61: (k):1,5,(7)	<i>S. enterica</i> sottosp. <i>diarizonae</i> sierotipo 61: (k):1,5,(7)
**	3 00 020	f	Febbre del Nilo occidentale in specie diverse dagli equidi (1 03 020)	Virus del Nilo occidentale
**	3 00 021		Encefalomyelitis equina orientale (AEE) in specie diverse dagli equidi (1 03 021)	Virus EEE
**	3 00 022		Encefalite giapponese (JE) in specie diverse dagli equidi (1 03 0122)	Virus JE
	3 00 023	f	Echinococcosi/echinococcosi alveolare	<i>Echinococcus multilocularis</i> .
	3 00 024		Echinococcosi/ematidiosi	<i>E. granulosus</i>
	3 00 025		Echinococcosi/echinococcosi cistica causata da specie diverse da <i>Echinococcus multilocularis</i> , (3 00 023) e <i>E. granulosus</i> (3 00 024)	<i>Echinococcus</i> spp.
**	4 00 026		Leptospirosi	<i>Leptospira</i> spp.
	3 00 027	f	Q-fever	<i>Coxiella burnetii</i> ;
	3 00 028		Trichinellosi	<i>Trichinella</i> spp.
	3 00 029		Tularemia	<i>Francisella tularensis</i> ;
	3 00 030	f	Malattia emorragica epizootica	Virus EHD

SJVFS Norme tecniche

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	3 00 031		Febbre emorragica Crimea-Congo	Virus CCHF
	3 00 189	f	Infezione da virus dell'herpes bovina 1 (IBR/IPV/IBP) in cervi e camelidi	Virus dell'herpes bovina di tipo 1
	3 00 032		Cowdriosi	<i>Ehrlichia ruminantium</i>
	3 00 033		New World screwworm	<i>Cochliomyia hominivorax</i>
	3 00 034		Old World screwworm	<i>Chrysomya bezziana</i>
	3 00 035	f	Surra	<i>Trypanosoma evansi</i>
	3 00 036	f	Diarrea virale bovina	Virus BVD
	4 00 037		Listeriosi	<i>Listeria monocytogenes</i>
	4 00 038		Gamba nera	<i>Clostridium chauveoi</i>
	4 00 039		Botulismo	<i>C. botulino</i>
**	4 00 009	f	Brucellosi in animali non destinati alla produzione alimentare	<i>Brucella abortus</i> ;
**	4 00 010	f	Brucellosi in animali non destinati alla produzione alimentare	<i>B. melitensis</i>
**	4 00 011		Brucellosi in animali non destinati alla produzione alimentare	<i>B. ovis</i>
**	4 00 012	f	Brucellosi in animali non destinati alla produzione alimentare	<i>B. suis</i>
**	4 00 040		Brucellosi in animali non destinati alla produzione alimentare	<i>B. canis</i>

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	4 00 041		Verotoxigenic <i>E.coli</i> con un legame epidemiologico tra animali e esseri umani, in cui il ceppo VTEC è stato rilevato da animali ed esseri umani con infezione EHEC.	VTEC (EHEC)
	4 00 043		<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) resistente alla meticillina negli animali	<i>Staphylococcus aureus</i> resistente alla meticillina
	4 00 044		<i>Staphylococcus pseudintermedius</i> (MRSP) resistente alla meticillina negli animali	<i>S. pseudintermedius</i>
	4 00 045		Stafilococchi coagulasi-positivi resistenti alla meticillina, diversi da <i>S. aureus</i> (4 00 043) e <i>S. pseudintermedius</i> (4 00 044) negli animali	Stafilococchi positivi alla coagulasi-resistente alla meticillina, diversi da quelli <i>S. aureus</i> e <i>S. pseudintermedius</i>
	4 00 046		ESBL _{CARBA}	appartenenti alla famiglia Enterobacterales con produzione di ESBL _{CARBA}

Malattie dei bovini

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	1 01 047	a,f	Pleuropolmonite contagiosa dei bovini (CBPP)	<i>Mycoplasma mycoides</i> sottosp. <i>micoidi</i> , tipo di piccola colonia (SC)
	1 01 048	a,f	Dermatite nodulare contagiosa	Virus LSD
	1 01 049	f	Infezione da virus dell'herpes bovina 1 (IBR/IPV/IBP)	Virus dell'herpes bovina di tipo 1
	1 01 050		Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)	Prione (PrP ^{Sc})
	3 01 051		Anaplasmosi	<i>Anaplasma marginale</i>

SJVFS Norme tecniche

	Codice		Malattia	Agente infettivo
**	3 01 052		Babesiosi	<i>Babesia</i> spp eccetto <i>Babesia divergens</i>
	3 01 053	f	Cammpilobatteriosi genitale bovina	<i>Campylobacter foetus</i> sottosp. <i>Veneralis</i>
	3 01 054	f	Leucosi bovina enzootica (EBL)	Virus della leucemia bovina
	3 01 055		Setticemia emorragica	<i>Pasteurella multocida</i> (alcuni sierotipi)
	3 01 056		Teileriosi	<i>Theileria</i> spp.
	3 01 057	f	Tricomonomosi	<i>Tritrichomonas fetus</i>
	3 01 058		Tripanosomosi	<i>Trypanosoma</i> spp. (<i>Salivaria</i>)
	4 01 059		Cisticercosi	<i>Taenia saginata</i> , <i>Cisticercus bovis</i>
	4 01 060		Febbre catarrale maligna (MCF)	Virus dell'herpes bovina di tipo 2
	4 01 061		Ipodermosi	<i>Hypoderma bovis</i> , <i>H. lineatum</i>
	4 01 062		Clamidiosi	<i>Chlamydophila</i> spp.

Malattie degli ovini e dei caprini

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	1 02 063	a,f	Peste des petits ruminants	Virus PPR
	1 02 064	a,f	Vaiolo degli ovini e vaiolo dei caprini	Virus del vaiolo degli ovini, virus del vaiolo caprino
	1 02 065		Scrapie	Prione (PrP ^{Sc})
	1 02 066		Scrapie atipica	Prione (PrP ^{Sc})
**	3 02 067		Artrite caprina/encefalite	Virus CAE
	3 02 068		Agalactia contagiosa	<i>Mycoplasma agalactiae</i>
	3 02 069	a,f	Capre pleuropneumoniane contagiose	<i>M. capricolum</i> sottosp. <i>capripneumoniae</i>
**	3 02 070		Aborto enzootico nei ovini	<i>Chlamydophila abortus</i>
	3 02 071		Malattia degli ovini di Nairobi	Virus NSD
**	3 02 072		MAEDI-visna	Virus MV
	4 02 073		Scabbia	<i>Psoroptes</i> spp., <i>Sarcoptes</i> spp.

SJVFS Norme tecniche

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	4 02 074		Malattia di Border	Virus BD
	4 02 075		Footrot	<i>Ceppi virulenti Dichelobacter nodosus</i>

Malattie equine

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	1 03 020	f	Febbre del Nilo occidentale	Virus del Nilo occidentale
	1 03 021	f	Encefalomyelite equina orientale (AEE)	Virus EEE
	1 03 022	f	Encefalite giapponese (JE)	Virus JE
	1 03 076	a,f	Peste equina africana	Virus AHS
	1 03 077	f	Encefalomyelite equina occidentale (RAEE)	Virus WEE
	1 03 078	f	Encefalomyelite equina venezuelana (VEE)	Virus VEE
	1 03 079		Altra encefalite virale ed encefalomyelite senza codice separato	
	3 03 080	f	Metrite contagiosa equina (MCE)	<i>Taylorella equigenitalis</i>
	3 03 081	f	Durina	<i>Trypanosoma equiperdum</i>
	3 03 082	f	Anemia infettiva equina	Virus EIA
	3 03 083		Influenza equina	Virus dell'influenza equina di tipo A
**	3 03 084		Teileriosi equina	<i>Theileria (Babesia) equi</i> ,
**	3 03 085		Babesiosi equina	<i>Babesia caballi</i>
	3 03 086		Infezione da virus dell'herpes equino (forma di aborto)	Herpesvirus equino di tipo 1 (EHV-1)
	3 03 087		Infezione da virus dell'herpes equino (forma nervosa centrale)	Herpesvirus equino di tipo 1 (EHV-1)
	3 03 190		Infezione da herpesvirus equino di tipo 1, escluse la forma abortiva (3 03 086) e la forma nervosa centrale (3 03 087)	Herpesvirus equino di tipo 1 (EHV-1)
	3 03 088	a,f	Morva	<i>Burkholderia mallei</i>

SJVES Norme tecniche

	3 03 089	f	Arterite virale (EVA)	Virus EA
**	4 03 090		Vaiolo degli equini	Virus del vaiolo degli equini
	4 03 091		Scabbia	<i>Psoroptes</i> spp., <i>Sarcoptes</i> spp.
	4 03 092		Adenite equina	<i>Streptococcus equi</i> sottossp. <i>equi</i>
**	4 03 093		Malattia di Borna	Virus di Borna

Malattie dei suini

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	1 04 094		Malattia vescicolare dei suini	Virus SVD
	1 04 095	a,f	Peste suina africana	Virus ASF
	1 04 096	a,f	Peste suina classica	Virus CSF
	1 04 097	f	Sindrome riproduttiva e respiratoria suina (PRRS)	Virus PRRS
	3 04 098		Cisticercosi	<i>Taenia solium</i> , <i>Cysticercus cellulosae</i>
	3 04 099		Gastroenterite trasmissibile	Virus TGE
	3 04 100		Encefalite da virus Nipah	virus Nipah;
	4 04 101		Rinite atrofica	toxinogenico <i>Pasteurella multocida</i>
*	4 04 102		Encefalite causata da teschovirus	Teschovirus suino
	4 04 103		Diarrea epidemica suina	Virus PED
	4 04 104		Influenza suina	Virus dell'influenza suina
	4 04 105		Influenza pandemica A	Influenza A tipo (H1N1) 2009
	4 04 106		Enterite necroemorragica causata da <i>Clostridium perfringens</i> di tipo C	<i>Clostridium perfringens</i> tipo C

Malattie aviarie

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	1 05 107	a,f	Malattia di Newcastle nel pollame e altri volatili in cattività	paramyxovirus ad alta patogenicità di tipo 1
	1 05 108	a,f	Influenza aviaria	Virus HPAI

SJVFS Norme tecniche

	1 05 109	f	Influenza aviaria nel pollame e in altri volatili in cattività	Tipi di virus LPAI H5 e H7
**	2 05 110	f	Febbre tifoide	<i>Salmonella Gallinarum</i>
**	2 05 111	f	Pullurosi	<i>S. Pullorum</i>
**	2 05 191	f	<i>Salmonella arizonae</i>	<i>S. arizonae</i>
	3 05 112		Infezione da paramixovirus a bassa patogenicità nel pollame e in altri volatili in cattività	Paramyxovirus-1 a bassa patogenicità
	3 05 113		Infezione da virus del paramyxovirus-1 ad alta patogenicità negli uccelli selvatici	Paramyxovirus di tipo 1 ad alta patogenicità (PPMV-1)
	3 05 114		Infezione da virus a bassa patogenicità paramyxovirus-1 negli uccelli selvatici	Paramyxovirus-1 a bassa patogenicità
	3 05 115	f	Influenza aviaria negli uccelli selvatici	Tipi di virus LPAI H5, H7 e H9
	3 05 116		Laringotracheite infettiva nei polli	Virus ILT
	3 05 117		Epatite virale dell'anatra	Virus dell'epatite dell'anatra
*	3 05 118		Malattia di Gumboro (forma virulenta)	Virus IBD
	3 05 119	f	Micoplasmosi aviaria con <i>M. gallisepticum</i>	<i>Mycoplasma gallisepticum</i>
	3 05 120	f	Clamidosi aviaria (psittacosi)	<i>Chlamydophila psittaci</i>
	3 05 121		Rinotracheite aviaria (ART)	Metapneumovirus aviario
	3 05 122	f	Micoplasmosi con <i>M. meleagridis</i>	<i>Mycoplasma meleagridis</i>
	3 05 192		Micoplasmosi con <i>M. synoviae</i>	<i>Mycoplasma synoviae</i>
	3 05 193		Bronchite infettiva (IB)	Virus IB
	4 05 123		Enterite virale dell'anatra	Enterite virale dell'anatra
	4 05 124		Foul pox	Virus del vaiolo
	4 05 125		Sindrome della goccia d'uovo	Virus EDS
	4 05 126		Campilobatteriosi nel	<i>Campylobacter</i> termofilo

			pollame da macello	spp.
--	--	--	--------------------	------

Malattie lagomorfe

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	3 06 127		Missomatosi	Missomavirus
	3 06 128		Malattia emorragica virale del coniglio	Virus RVHD

Malattie delle api

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	3 07 129	f	Coleottero degli alveari	Coleotteri del tipo <i>Aethina tumida</i>
	3 07 130	f	Acaro Tropilaelaps.	<i>Tropilaelaps</i> spp.
	3 07 131	f	Peste americana.	<i>Larve di Paenibacillus</i>
	3 07 132	f	Varroosi	<i>Varroa destructor</i>
	3 07 133		Acarapisosi	<i>Acarapis woodi</i>
	3 07 134		Peste europea	<i>Melissococcus plutonius</i>

Malattie dei pesci

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	1 08 135	f	Setticemia emorragica virale (VHS)	Virus VHS
	1 08 136		Viremia primaverile della carpa (SVC)	Virus SVC
	1 08 137	f	Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	Virus IHN
	1 08 138	f	Anemia infettiva del salmone (ISA)	Virus ISA
	1 08 139		Necrosi pancreatica infettiva (IPN) diversa dal genogruppo 2 (4 08 152)	Virus IPN diverso dal genogruppo 2
	3 08 140	a,f	Necrosi ematopoietica epizootica (EHN)	Virus EHN
	3 08 141		Infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i>	<i>Gyrodactylus salaris</i>

SJVFS Norme tecniche

	3 08 142	f	Malattia dell'Herpesvirus Koi (KHV)	Herpesvirus della carpa Koi
	3 08 143		Sindrome ulcerosa epizootica (EUS)	<i>Aphanomyces invadans</i>
	3 08 144		Malattia da iridovirus dell'orata rossa (RSIVD)	Iridovirus dell'orata rossa
	3 08 194		Infezione da salmonid alfavirus (SAV)	Virus SA
	4 08 145		<i>Oncorhynchus masou</i> infezione da virus	<i>Oncorhynchus masou</i> virus
	4 08 146		Infezione da rhabdovirus diversa dalla setticemia emorragica	Rabdovirus
	4 08 147		Infezione da herpes virus nel salmone diverso da <i>Oncorhynchus masou</i> infezione da virus	Virus dell'herpes
	4 08 148		Renibatteriosi (BKD)	<i>Renibacterium salmoninarum</i>
	4 08 149		Malattia renale proliferativa (PKD)	<i>Tetracapsula bryosalmonae</i> / <i>Renicola</i>
	4 08 150		Yersiniosis (ERM)	<i>Yersinia ruckeri</i>
	4 08 151		Furunculosi (ASS)	<i>Aeromonas salmonicida</i> subsp. <i>Salmonicida</i>
	4 08 152		Necrosi pancreatica infettiva (IPN) genogruppo 2	Genogruppo 2 del virus IPN (precedentemente sierotipo Ab)
	4 08 153		Necrosi eritrocitica dei pesci (PEN)	Iridovirus

Malattie dei molluschi

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	3 09 154	f	Infezione da Bonamia ostreae	<i>Bonamia ostreae</i>
	3 09 155	f	Infezione da B. exitiosa	<i>B. exitiosa</i>
	3 09 156	f	Infezione da Marteilia refringens	<i>Marteilia refringens</i>
	3 09 157		Infezione da <i>Xenohalictis californiensis</i>	<i>Xenohalictis californiensis</i>

3	09		Infezione da herpesvirus abalone	Herpesvirus abalone AbHV
158				
3	09	a,f	Infezione da Perkinsus marinus	<i>Perkinsus marinus</i>
159				
3	09		Infezione da Perkinsus olseni	<i>P. olseni</i>
160				
4	09	a,f	Infezione da Mikrocytos mackini	<i>Mikrocytos mackini</i>
161				
4	09		Infezione da Bonamia roughleyi	<i>Bonamia roughleyi</i> (ex <i>Microcytos roughleyi</i>)
162				
4	09		Infezione da Haplosporidium nelsoni, H. costalis	<i>Haplosporidium nelsoni</i> , <i>H. costalis</i>
163				
4	09		Iridovirus	Iridovirus
164				

Malattie dei crostacei

	Codice		Malattia	Agente infettivo
3	10	f	Malattia dei puntini bianchi (White Spot Disease - WSD)	Virus della sindrome dei puntini bianchi (WSSV)
165				
3	10	a,f	Malattia della testa gialla (Yellow Head Disease - YHD)	Virus della testa gialla genotipo 1 (YHV1)
166				
3	10	a,f	Sindrome di Taura (TS)	Virus della sindrome di Taura (TSV)
167				
3	10		Necrosi ipodermica ed ematopoietica infettiva (IHHN)	Virus infettivo della necrosi ipodermica ed ematopoietica (IHHNV)
168				
3	10		Peste dei gamberi	<i>Aphanomyces astaci</i>
169				
3	10		Mioonecrosi infettiva	Virus della miocrosi infettiva (IMNV)
170				
3	10		Malattia del cervo dalla coda bianca	Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MRNV) ed Extra small virus (XSV)
171				
3	10		Epatopancreatite necrotizzante	Batteri NHP (NHPB) <i>Hepatobacter Penaei</i>
172				
3	10		Malattia acuta della necrosi epatopancreatica	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
195				

			(AHPND)	
--	--	--	---------	--

Malattie anfibiche

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	3 11 173		Infezione da <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>	<i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>
	3 11 196	f	Infezione da <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>	<i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>
	3 11 174		Infezione da ranavirus	Ranavirus

Malattie del cane e del gatto

	Codice		Malattia	Agente infettivo
**	3 12 175		Leishmaniosi	<i>Leishmania</i> spp.
	4 12 176		Epatite contagiosa canis (HCC)	CAV-1
	4 12 177		Dirofilariosi	<i>Dirofilaria</i> spp.
	4 12 178		Cimurro canino	Virus del cimurro canino
**	4 12 179		Leucemia felina	FeLV
**	4 12 180		Virus dell'immunodeficienza felina	FIV
	4 12 181		Infezione da <i>Angiostrongylus vasorum</i>	<i>Angiostrongylus vasorum</i>
**	4 12 182		Babesiosi causata da <i>Babesia canis</i>	<i>Babesia canis</i>
**	4 12 183		Babesiosi causata da <i>Babesia gibsoni</i>	<i>B. gibsoni</i>
**	4 12 184		Erlichiosi monocitica canina	<i>Ehrlichia canis</i>
	4 12 185		Tumore venerale trasmissibile canino	Cellule CTVT

Malattie in altri animali

	Codice		Malattia	Agente infettivo
	1 99 197		CWD in cervidi	Prione (PrP ^{Sc})
	1 99 186	f	Infezione da filovirus nei	Filovirus

SJVFS Norme tecniche

	Codice		Malattia	Agente infettivo
			primati	
	3 99 187		Vaiolo dei cammelli	Virus del vaiolo dei cammelli
	4 99 188		Vaiolo delle scimmie	Virus del vaiolo delle scimmie
	4 99 999		Malattie animali normalmente non presenti nel Paese che non hanno un altro codice nel presente allegato.	

(SJVFS 2024:xx).

ALLEGATO 2

Informazioni da fornire al momento della notifica del sospetto clinico di malattia equina (capitolo 3, sezione 7(3) in combinato disposto con la sezione 22)

1. Dettagli del veterinario notificante

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

2. Dettagli della malattia

Malattia sospetta, sintomi

3. Dettagli del proprietario dell'animale

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

4. Informazioni sul luogo di stabulazione o di stabilimento dell'animale (se diverso dall'indirizzo del proprietario dell'animale)

Luogo di detenzione/alloggio, ad esempio detentore, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

5. Dettagli dell'animale o degli animali

Animali con sintomi: tipo di equidi, razza, numero.

Altri animali nello stabilimento: specie, razza, numero.

6. Altri dettagli

Dettagli dei contatti del passato recente (concorrenze, trasporti, vendite di acquisti, ospedali per animali o altre strutture veterinarie, ecc.).

Se l'animale è importato, dettagli concernenti il Paese UE o extra UE di provenienza e, se del caso, il luogo di controllo doganale o di quarantena.

Se è stato raccomandato l'isolamento. Se è stato raccomandato l'isolamento, la data di inizio e se la raccomandazione si applica all'intera stalla o solo agli animali malati.

SJVFS Numero.

Allegato 2

Se il campionamento è stato effettuato e, in caso affermativo, in quale data, il materiale di prova, il veterinario che effettua il campionamento e il laboratorio.

ALLEGATO 3

Informazioni da fornire al momento della notifica della diagnosi preliminare di ESBL_{CARBA}, MRSA e MRSP (capitolo 3, sezione 7, punto 4, in combinato disposto con la sezione 23)

1. Informazioni sul laboratorio o veterinario notificante responsabile del campionamento

Numero di registrazione del laboratorio di rilascio, eventuale numero di assegnazione dell'Agenzia veterinaria svedese.

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail, persona di contatto con numero di telefono diretto e indirizzo e-mail.

2. Dettagli del proprietario dell'animale

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Se del caso: numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

3. Informazioni sul luogo di stabulazione o di stabilimento dell'animale (se diverso dall'indirizzo del proprietario dell'animale)

Alloggio/località/nome della proprietà e, ad esempio, detentore, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

4. Dettagli dell'animale

Specie, razza, nome e/o identificativo (ID completo), età.

5. Dettagli di altri animali nello stabilimento o in casa

Specie, razza, numero.

6. Dettagli del veterinario curante che è stato notificato (se pertinente)

Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare e indirizzo e-mail

7. Dettagli della prova

Quale dei seguenti elementi si applica:

a) gli isolati di batteri appartenenti alla famiglia Enterobacterales mostrano una ridotta suscettibilità ai carbapenemi se testati con metodi fenotipici;

b) gli isolati di *Staphylococcus aureus* mostrano una ridotta suscettibilità all'oxacillina, alla ceftioxina o ad altra cefalosporina (specificare quale) se testata con metodi fenotipici; oppure

c) gli isolati di *Staphylococcus pseudintermedius* mostrano una ridotta suscettibilità a oxacillina, ceftioxina o altra cefalosporina (specificare quale) se testata con metodi fenotipici.

ALLEGATO 4

Informazioni da fornire al momento della notifica dei casi indice di Salmonella (capitolo 3, sezione 25)

1. Dettagli del notificante

Nome, ruolo, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

2. Dettagli della questione

Il numero di registrazione dei laboratori che hanno rilasciato il certificato; il numero di assegnazione dell'Agenzia veterinaria svedese, se del caso.

3. Dettagli del proprietario dell'animale

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

4. Informazioni sul luogo di stabulazione o di stabilimento dell'animale (se diverso dall'indirizzo del proprietario dell'animale)

Luogo di detenzione/alloggio, ad esempio detentore, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

5. Dettagli dell'animale

Specie e, se del caso, tipo di produzione, specie o razza, sesso, età. Nome e/o identificativo (ID completo). Se la stessa diagnosi è stata fatta su più animali della stessa cucciolata, gregge o mandria, indicare il numero.

Stato dell'animale: indicare se l'animale è vivo, è stato abbattuto, è morto senza intervento o se lo stato dell'animale è sconosciuto.

6. Dettagli di qualsiasi altro animale presente nello stabilimento o in casa

Specie, razza, numero.

7. Dettagli del prelievo del campione

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail. Numero di registro, se presente.

Indicare se il prelevatore del campione è il proprietario dell'animale, il veterinario o l'ospedale per animali, il laboratorio, il macello, l'impianto di smaltimento delle carcasse o altro. Se si tratta di qualcun altro, indicare chi.

8. Dettagli del campionamento

Materiale di prova, indicare cosa.

Data del campionamento: Indicare se il campione è stato prelevato per il campionamento di routine, per i controlli della macellazione, per le condizioni di ingresso, per la sorveglianza della selvaggina, per il sospetto di malattia o per un altro motivo. Se la malattia è stata sospettata, ne la causa. Per altri motivi, indicare quale.

9. Dettagli della malattia e dell'agente infettivo e diagnosi

Il codice della malattia o dell'agente infettivo di cui all'allegato 1.

Nome della malattia e dell'agente infettivo.

Se il tipo è stato determinato, specificarlo.

Nel caso di diagnosi di salmonella effettuata mediante coltura batteriologica, deve essere indicato il tipo di campione: pelle del collo del pollame, autopsia, coltura multiorgano positiva, linfonodo, campione di feci, campione di stivale, campione ambientale/di polvere o altro tipo di campione. Se si tratta di un tipo diverso, indicare quale.

Se gli anticorpi sono rilevati in un singolo campione, indicare il valore del titolo 1 e la data.

10. Altri dettagli

Se l'animale è importato, dettagli concernenti il Paese UE o extra UE di provenienza e, se del caso, il luogo di controllo doganale o di quarantena.

ALLEGATO 5

Informazioni da fornire al momento della notifica di casi indice di malattie animali o agenti infettivi negli animali acquatici (capitolo 3, sezione 25)

1. Dettagli del notificante

Nome, ruolo, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

2. Dettagli della questione

Il numero di registrazione del laboratorio emittente, il numero di assegnazione dell'Agenzia veterinaria svedese, se del caso.

3. Dettagli del proprietario dell'animale

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

4. Dettagli dell'alloggio degli animali

Ubicazione dell'alloggio, del sistema idrico o dell'area dell'acqua, codice del sistema idrico.

Informazione che indica se si tratta di una gabbia o di una coltivazione a terra.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

5. Dettagli degli animali

Quale dei seguenti elementi si applica:

- pesci di allevamento, pesci ornamentali, pesci selvatici, molluschi di allevamento, molluschi selvatici, crostacei di allevamento o crostacei selvatici, e
- specie, se l'agricoltura combinata, anche altre specie, ed età.

Stato degli animali: indicare se l'animale è vivo, è stato abbattuto, è morto senza intervento o se lo stato dell'animale è sconosciuto.

6. Dettagli del prelievo del campione

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail. Numero di registro, se presente.

Indicare se il prelevatore del campione è il proprietario dell'animale, il veterinario o l'ospedale per animali, il laboratorio, il macello, l'impianto di smaltimento delle carcasse o altro. Se si tratta di qualcun altro, indicare chi.

7. Dettagli del campionamento

Materiale di prova, indicare cosa.

Data del campionamento: Indicare se il campione è stato prelevato per il campionamento di routine, per i controlli della macellazione, per le condizioni di ingresso, per la sorveglianza della selvaggina, per il sospetto di malattia o per un altro motivo. Se la malattia è stata sospettata, ne la causa. Per altri motivi, indicare quale.

8. Dettagli della malattia e dell'agente infettivo e diagnosi

Il codice della malattia o dell'agente infettivo di cui all'allegato 1.

Nome della malattia e dell'agente infettivo.

Se il tipo è stato determinato, specificarlo.

Indicare se la diagnosi è stata fatta mediante coltura batteriologica, autopsia, esame parassitologico, microscopia, PCR, esame di preparazione, rilevamento di anticorpi in un singolo campione, rilevamento di anticorpi in campioni accoppiati, isolamento del virus o altro esame. Se altro, si prega di specificare.

9. Altri dettagli

Se l'animale o gli animali sono importati, informazioni dettagliate su quale paese all'interno dell'UE o al di fuori dell'UE e, se del caso, sul luogo di controllo doganale o di quarantena.

ALLEGATO 6

Informazioni da fornire al momento della notifica di casi indice di malattie animali o agenti infettivi (capitolo 3, sezioni 24 e 25)

1. Dati del notificante

Nome, ruolo, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

2. Dettagli della questione

Il numero di registrazione del laboratorio emittente, il numero di assegnazione dell'Agenzia veterinaria svedese, se del caso.

3. Dettagli del proprietario dell'animale

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Il numero di registrazione dello stabilimento, se del caso, comune, contea.

4. Informazioni sul luogo di stabulazione o di stabilimento dell'animale, o del sito (se diverso dall'indirizzo del proprietario dell'animale)

Luogo di detenzione/alloggio o luogo in cui è stato scoperto e, ad esempio, detentore, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Il numero di registrazione dello stabilimento, se del caso, comune, contea.

5. Dettagli dell'animale

Specie e, se del caso, tipo di produzione, specie o razza, sesso, età. Nome e/o identificativo (ID completo). Se la stessa diagnosi è stata fatta su più animali della stessa cucciolata, gregge o mandria, indicare il numero.

Stato dell'animale: indicare se l'animale è vivo, è stato abbattuto, è morto senza intervento o se lo stato dell'animale è sconosciuto.

6. Dettagli di qualsiasi altro animale presente nello stabilimento o in casa

Specie, razza, numero.

7. Dettagli del prelievo del campione

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail. Numero di registro, se presente.

Indicare se il prelevatore del campione è il proprietario dell'animale, un veterinario o un ospedale per animali, un laboratorio, un macello, un impianto di smaltimento delle carcasse, un supervisore delle api o altro. Se si tratta di qualcun altro, indicare chi.

8. Dettagli del campionamento

Materiale di prova, indicare cosa.

Data del campionamento: Indicare se il campione è stato prelevato per il campionamento di routine, per i controlli della macellazione, per le condizioni di ingresso, per la sorveglianza della selvaggina, per il sospetto di malattia o per un altro motivo. Se la malattia è stata sospettata, ne la causa. Per altri motivi, indicare quale.

9. Dettagli della malattia e dell'agente infettivo, sintomi e diagnosi

Il codice della malattia o dell'agente infettivo di cui all'allegato 1.

Nome della malattia e dell'agente infettivo.

Se il tipo è stato determinato, specificarlo.

Indicare se la diagnosi è stata fatta mediante coltura batteriologica, autopsia, esame parassitologico, microscopia, PCR, esame di preparazione, rilevamento di anticorpi in un singolo campione, rilevamento di anticorpi in campioni accoppiati, isolamento del virus o altro esame. Se altro, si prega di specificare.

10. Altri dettagli

Se l'animale è importato, dettagli concernenti il Paese UE o extra UE di provenienza e, se del caso, il luogo di controllo doganale o di quarantena.

ALLEGATO 7

Programma di sorveglianza delle malattie (capitolo 4, sezione 8)

Programma di sorveglianza delle malattie negli stabilimenti con galline e tacchini non soggetti a riconoscimento, qualora si intenda allevare contemporaneamente più di 1 000 volatili da riproduzione (capitolo 4, sezione 4, secondo paragrafo, punto 1)

Nelle tabelle seguenti, per campionamento si intendono i campioni di sangue.

Campionamento per *Salmonella Pullorum* e *Salmonella Gallinarum*

<i>Specie</i>	<i>Orario del campionamento</i>	<i>Numero di volatili da sottoporre a campionamento per gruppo</i>
Gallina (<i>Gallus gallus</i>)	All'inizio della fase di deposizione delle uova	60
Tacchino (<i>Meleagris gallopavo</i>)	All'inizio della fase di deposizione delle uova	60

Campionamento per *Mycoplasma gallisepticum*

<i>Specie</i>	<i>Orario del campionamento</i>	<i>Numero di volatili da sottoporre a campionamento per gruppo</i>
Gallina (<i>Gallus gallus</i>)	All'età di 16 settimane, all'inizio della fase di deposizione delle uova e successivamente ogni 90 giorni	60
Tacchino (<i>Meleagris gallopavo</i>)	All'età di 20 settimane, all'inizio della fase di deposizione delle uova e successivamente ogni 90 giorni	60

Campionamento per *Mycoplasma meleagridis*

<i>Specie</i>	<i>Orario del campionamento</i>	<i>Numero di volatili da sottoporre a campionamento per gruppo</i>
Tacchino (<i>Meleagris gallopavo</i>)	All'età di 20 settimane, all'inizio della fase di deposizione delle uova e successivamente ogni 90 giorni	60

Campionamento per la sindrome della goccia d'uovo

<i>Specie</i>	<i>Orario del campionamento</i>	<i>Numero di volatili da sottoporre a campionamento per gruppo</i>
Gallina (<i>Gallus gallus</i>)	All'inizio della fase di deposizione delle uova	30

Programma di sorveglianza della malattia negli stabilimenti avicoli riconosciuti in conformità all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 (capitolo 4, sezione 4, secondo paragrafo, punto 3)

In aggiunta all'allegato I, parte 4, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, il campionamento è effettuato nella misura indicata nella tabella seguente.

Per campionamento si intendono i campioni di sangue.

Campionamento per la sindrome della goccia d'uovo

<i>Specie</i>	<i>Orario del campionamento</i>	<i>Numero di volatili da sottoporre a campionamento per gruppo</i>
Gallina (<i>Gallus gallus</i>)	All'inizio della fase di deposizione delle uova	30

